



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario (relatore)

nella Camera di consiglio del 31 agosto 2021, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2019 del Comune di **Elice (PE)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,

convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il *“Regolamento concernente l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”* approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti del 28 maggio 2020, n. 9/SEZAUT/2020/INPR, di approvazione delle Linee guida e del questionario, *“cui devono attenersi, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall’art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell’esercizio 2019”*;

vista la deliberazione dell’11 dicembre 2020, n. 288/2020/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha fissato il termine per l’invio delle relazioni al rendiconto 2019 al 25 febbraio 2021;

vista la deliberazione dell’11 febbraio 2021, n. 14/2021/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha approvato il programma delle attività di controllo per l’anno 2021;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 30 settembre 2020, n. 12 e successivamente modificata con decreti del 31 marzo 2021, n. 2 e del 26 luglio 2021, n. 5;

vista l’ordinanza del 27 agosto 2021, n. 36, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Primo Referendario Giovanni GUIDA;

FATTO

La Sezione, nell’ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario sul rendiconto 2019, acquisito mediante il sistema applicativo Con.Te il 25 febbraio 2021 (prot. n. 1857) e la relazione dell’Organo di revisione del Comune di Elice - (1707 abitanti).

L’Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, l’adozione di misure correttive.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell’Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo al risultato di amministrazione, agli equilibri, alla gestione della liquidità, all’andamento dei residui e dell’esposizione debitoria.

Con nota istruttoria inviata al Sindaco, al Responsabile del Servizio finanziario e all'Organo di revisione del Comune, in data 22 aprile 2021, prot. n. 3090, è stata richiesta documentazione aggiuntiva e sono stati chiesti chiarimenti all'Ente in merito ad alcuni aspetti relativi al questionario in esame e precisamente:

- Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE);
- gestione dei residui;
- evasione tributaria;
- indennità di fine mandato;
- spese di rappresentanza;
- ricognizione ordinaria delle partecipate;
- pubblicazione rilievi mossi dalla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33/2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97/2016.

Con nota del 18 maggio, prot. n. 2196, acquisita, in pari data, al protocollo n. 3491 della Sezione, l'Ente ha dato riscontro alle richieste istruttorie.

DIRITTO

1. Giova preliminarmente ricordare che la Corte dei conti, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

1.1. Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a tali strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

2. Ciò premesso, si riportano, di seguito, i principali dati di sintesi rilevati sulla gestione finanziaria dell'Ente.

2.1 In via preliminare si osserva che il Consiglio ha approvato il rendiconto 2019 con deliberazione n. 4 del 20 luglio 2020, dunque, in lieve ritardo rispetto ai termini fissati dal legislatore, tenuto conto della proroga disposta a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19 (art. 107 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).

3. Il Comune chiude l'annualità in esame con un risultato di amministrazione positivo pari a euro 70.880,73, in diminuzione (-52,65 per cento) rispetto all'esercizio precedente (euro 149.697,11).

	Esercizio 2019
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO	238.697,28
Riscossioni	2.711.730,95
Pagamenti	2.532.785,40
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE	417.642,83
Residui attivi	2.763.141,70
Residui passivi	3.073.189,30
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	11.714,50
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	25.000,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	70.880,73
PARTE ACCANTONATA	18.246,17
<i>di cui Fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	18.246,17
<i>Fondo contenzioso</i>	-
<i>Altri accantonamenti</i>	-
PARTE VINCOLATA	15.608,35
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	-
PARTE DISPONIBILE	37.026,21

Fonte: Elaborazione della Sezione Abruzzo su dati BDAP

Al netto delle somme accantonate (euro 18.246,17 a FCDE) e vincolate (euro 15.608,35), l'Ente consegue un saldo finale, comunque, positivo pari a euro 37.026,21 ("Parte disponibile").

Dalla tabella sopra riportata, si rileva la mancata costituzione del Fondo contenzioso. Al riguardo, si precisa che risulta trasmesso il questionario sugli oneri da contenzioso 2019 (prot. n. 10859 del 13 marzo 2021) che, secondo quanto disposto dalla Sezione delle autonomie, doveva essere inviato, tramite il sistema Con.Te, entro l'8 marzo 2021.

Nel questionario il Comune dichiara di aver provveduto alla ricognizione del contenzioso esistente al 1° gennaio 2015 e di aver svolto, negli esercizi successivi, un costante monitoraggio. In relazione alle somme accantonate per indennità di fine mandato del Sindaco, l'Organo di revisione dichiara, nel questionario, che risultano congrue e, nella relazione sul rendiconto, che risulta accantonato l'importo di euro 6.328,00; tuttavia dalla scomposizione del risultato di amministrazione è emerso, in sede istruttoria, che non risultava accantonata alcuna somma.

Data la difformità dei dati contenuti nei documenti sopra richiamati, è stato chiesto di fornire chiarimenti in merito. Nella nota di risposta del 18 maggio l'Ente ha dichiarato che: *"circa l'indennità di fine mandato si riscontra che non è stato costituito l'apposito fondo perché il Sindaco non ha percepito indennità di carica"*.

La Sezione non può, dunque, che ribadire la necessità e l'importanza della corretta compilazione del questionario da parte dell'Organo di revisione che costituisce elemento per il monitoraggio e controllo da parte di questa Corte, la cui veridicità assume valenza essenziale nelle attività conseguenti.

In riferimento al FCDE, calcolato utilizzando il metodo ordinario, l'Organo di revisione ha precisato di averne verificato la regolarità del calcolo e che l'Ente non si è avvalso della facoltà di riduzione della quota di accantonamento, come previsto dal comma 1015 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145.

In sede istruttoria, verificato il mantenimento in bilancio di residui attivi di importi significativi, questa Sezione ha chiesto all'Ente e all'Organo di revisione di precisare i criteri utilizzati per la selezione dei crediti di dubbia e difficile esazione da far concorrere al calcolo dell'accantonamento al FCDE.

Con nota di riscontro del 18 maggio il Comune si è limitato a trasmettere i prospetti di calcolo del FCDE, senza fornire alcun chiarimento in merito ai criteri utilizzati per la determinazione del fondo.

Dall'analisi della tabella trasmessa dal Comune emerge che il FCDE accantonato nel 2019 è generato esclusivamente dai residui della Tipologia 101 *Imposte tasse e proventi assimilati* (non accertati per cassa) del Titolo 1 *Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*.

Confrontando la suddetta tabella con il prospetto contabile "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo, emerge che l'Ente ha accantonato a FCDE (euro 18.246,17) una somma pari al 18,83 del totale dei residui mantenuti relativi alla Tipologia 101 *Imposte tasse e proventi assimilati* (al 25,46 per cento dei residui mantenuti relativi alla Tipologia 101 non accertati per cassa, euro 71.662,30) pari a euro 96.900,37 di cui euro 70.219,15 relativi alla competenza ed euro 26.681,22 relativi ad esercizi precedenti).

Con riferimento al Titolo 2 *Trasferimenti correnti*, al Titolo 3 *Entrate extratributarie* e al Titolo 4 *Entrate in conto capitale*, su un totale di residui mantenuti rispettivamente pari a euro 6.888,00, 185.006,73 e 2.369.735,10 il Comune non ha effettuato alcun accantonamento al FCDE.

Il FCDE così accantonato rappresenta lo 0,66 per cento del totale dei residui attivi mantenuti nel conto del bilancio al 31 dicembre (il 6,47 per cento se si considerano i soli residui dei Titoli 1 e 3).

La Sezione, a conclusione dell'analisi sopra riportata, nutre dei dubbi sull'attendibilità del calcolo effettuato, soprattutto in relazione alla mancata sterilizzazione dell'intero Titolo 3 *Entrate extratributarie*.

Sul punto occorre precisare che la Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 32/2015/INPR, ha affermato che uno degli elementi di maggiore rilevanza nella determinazione del risultato di amministrazione è quello della corretta determinazione del FCDE, che deve intendersi come un fondo rischi finalizzato a tutelare l'ente impedendo l'utilizzo di entrate di dubbia esigibilità a finanziamento di spese esigibili. È importante, inoltre, ricordare che, come anche affermato dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte (del. n. 102/2020/PRSE), *“Se è pur vero che il principio contabile (...) stabilisce nell'esempio 5 che spetta al Comune “individuare le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli”, la scelta deve essere conforme ai postulati generali previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, tra i quali i postulati della prudenza e della veridicità”*.

Infatti, sebbene il principio contabile applicato non predetermini le entrate di dubbia e difficile esazione, la determinazione degli accertamenti di entrata (e, di conseguenza, dei residui attivi) di dubbia e difficile esazione non può considerarsi libera, necessitando di congrua motivazione in ragione del tasso di riscossione registrato dalle singole tipologie di entrata in esercizi precedenti o di eventuali ulteriori elementi di fatto o di diritto noti all'ente. L'applicazione del metodo ordinario prevede che, a consuntivo, il FCDE sia quantificato in stretta correlazione con l'andamento delle riscossioni in conto residui degli ultimi cinque esercizi (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 53/2021/PRSE).

Questa Sezione ricorda, infine, come l'adeguata quantificazione dei fondi vincolati ed accantonati sia funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile e fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa.

A tal fine si richiama l'attenzione dell'Organo di revisione sulla necessità di una verifica puntuale dei suddetti fondi, in ossequio alle disposizioni dettate dal legislatore e nel rispetto

del principio della prudenza, riservandosi di verificare, in particolare, la congruità del FCDE in sede di esame del rendiconto 2020.

4. In merito alla verifica degli equilibri, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 162 del Tuel, l'articolo 1, comma 820 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, prevede che "a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

Detti enti, ai sensi del comma 821 del medesimo articolo 1, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; l'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011.

L'equilibrio finanziario di competenza deve essere garantito non soltanto in sede di previsione, ma anche in sede di rendiconto, ne consegue che, a consuntivo, rileva non soltanto il risultato di amministrazione conseguito, quale sintesi complessiva della gestione finanziaria annuale, ma anche il risultato della gestione di competenza dell'esercizio considerato, che deve essere tale da assicurare la copertura delle spese con le risorse disponibili.

Il decreto ministeriale 1° agosto 2019 ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero: W1 Risultato di competenza; W2 Equilibrio di bilancio; W3 Equilibrio complessivo.

Tali valori W1, W2 e W3 sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

Per quanto sopra precisato, la verifica degli equilibri nell'esercizio in esame, individuati dal decreto ministeriale 1° agosto 2019, è di seguito rappresentata.

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
RISULTATO DI COMPETENZA W1 (O1+Z1)	6.213,81	0,00	6.213,81
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	9.000,00	0,00	9.000,00
Risorse vincolate nel bilancio	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI BILANCIO W2 (O2+Z2)	-2.786,19	0,00	-2.786,19
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto	9.246,17	0,00	9.246,17
EQUILIBRIO COMPLESSIVO W3 (O3+Z3)	-12.032,36	0,00	-12.032,36

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Dai dati sopra riportati, si evince un risultato di competenza dell'esercizio positivo (W1 euro

6.213,81).

Il prospetto sopra riportato evidenzia anche l'equilibrio complessivo di parte corrente che tiene conto degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti di parte corrente effettuati in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio.

Tale equilibrio complessivo di parte corrente, espressione della somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio di parte corrente (O2 euro -2.786,19) e la variazione degli ulteriori accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (euro 9.246,17), è negativo per euro -12.032,36.

Al riguardo la Sezione ricorda che garantire un equilibrio economico veritiero e durevole fra le entrate e le spese di parte corrente del bilancio è, oltre che adempimento del dettato costituzionale contenuto nell'articolo 81, elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria degli enti locali.

Considerando anche i risultati della gestione di parte capitale (Z2 e Z3 entrambi pari a euro 0,00) si determinano i seguenti saldi finali: W2 *Equilibrio di bilancio* euro -2.786,19; W3 *Equilibrio complessivo* euro -12.032,36.

Al riguardo la commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che il *Risultato di competenza* (W1) e l'*Equilibrio di bilancio* (W2) sono indicatori rappresentativi degli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'*Equilibrio complessivo* (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un *Risultato di competenza* (W1) non negativo come realizzato dall'Ente, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, si deve tendere al rispetto dell'*Equilibrio di bilancio* (W2), che rappresenta l'effettiva capacità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

5. Con riferimento alla gestione della liquidità, il Comune a fine esercizio 2019 presenta un fondo cassa pari a euro 417.643,00. Non fa ricorso all'anticipazione di tesoreria, ai sensi dell'articolo 222 del Tuel.

L'Organo di revisione, nel questionario, ha attestato che il fondo cassa al 31 dicembre 2019 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle scritture contabili e che l'Ente ha

provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata, quantificata in euro 15.608,00.

La Sezione sottolinea l'importanza di una corretta gestione delle riscossioni e dei pagamenti e di un attento e costante monitoraggio dei flussi di cassa e delle attività di accertamento e di riscossione dei tributi. La capacità di riscossione delle proprie entrate costituisce, infatti, un elemento basilare per garantire la sostenibilità degli equilibri di bilancio.

6. A chiusura dell'esercizio 2019, dopo le operazioni di riaccertamento ordinario (art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118 del 2011), sono conservati nel conto del bilancio residui attivi pari ad euro 2.763.141,70 (di cui euro 1.526.932,24 relativi ad esercizi precedenti ed euro 1.236.209,46 relativi alla competenza 2019), con una percentuale di riscossione del 26,21 per cento e di formazione del 36,78 per cento.

L'85,76 per cento dei residui attivi è rappresentato dal Titolo 4 *Entrate in conto capitale* (euro 2.369.735,1 di cui 1.291.665,46 relativi ad esercizi precedenti ed euro 1.078.069,64 relativi alla competenza) ed il 6,70 per cento dal Titolo 3 *Entrate extratributarie* (euro 185.006,73 di cui 124.784,64 relativi ad esercizi precedenti ed euro 60.222,09 relativi alla competenza 2019). L'incidenza del Titolo 1 *Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa* sul totale dei residui è del 3,51 per cento (euro 96.900,37, di cui 26.681,22 relativi ad esercizi precedenti ed euro 70.219,15 relativi alla competenza 2019).

La percentuale di riscossione dei crediti residui dei titoli 1 e 3 costituisce un indicatore finanziario di particolare rilevanza non solo per le risorse che il Comune riesce ad incassare grazie all'adozione di iniziative finalizzate al contrasto dell'evasione tributaria ed extra-tributaria, ma anche in ragione del calcolo del FCDE, direttamente collegato alla percentuale di mancata riscossione dei crediti residui su base quinquennale. Bassi tassi di riscossione determinano, pertanto, la necessità di un rilevante accantonamento al FCDE in sede di rendiconto e il conseguente "congelamento" di risorse da destinare - sostanzialmente - alla copertura del rischio evasione.

La tabella che segue evidenzia, per l'esercizio 2019, la capacità di riscossione dei residui relativi alle entrate del Titolo 1 e Titolo 3.

2019	Titolo 1	Titolo 3
RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2018	83.306,65	163.741,72
RISCOSSIONI C/RESIDUI	33.349,89	38.128,04
RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI	-23.275,54	-829,04
RESIDUI ATTIVI ANTECEDENTI AL 2018 CONSERVATI AL 31.12.2018	26.681,22	124.784,64
PERCENTUALE DI RISCOSSIONE	40,03	23,29

Fonte: Elaborazione della Sezione Abruzzo su dati BDAP

Dai dati sopra riportati si rileva, per entrambi i titoli, una bassa percentuale di riscossione dei residui. La Sezione, pertanto, invita l'Ente ad un'attenta vigilanza sulla riscossione dei crediti

presenti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi negativi di un loro improprio mantenimento sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto del Comune, garantendo altresì la corretta applicazione dei principi postulati dall'armonizzazione contabile.

Nello specifico, rispetto all'esercizio precedente, i residui attivi registrano un aumento del 23,33 per cento, passando da euro 2.240.533,07 a euro 2.763.141,70.

Lo *stock* dei residui passivi finali ammonta, invece, ad euro 3.073.189,30 di cui euro 1.439.103,44 relativi ad esercizi precedenti ed euro 1.634.085,86 relativi alla competenza 2019, con una quota di pagamento dell'36,45 per cento e di formazione del 49,25 per cento.

Il 92,56 per cento di tali residui è rappresentato dal Titolo 2 *Spese in conto capitale* (euro 2.844.617,83, di cui 1.380.296,76 relativi ad esercizi precedenti ed euro 1.464.321,07 relativi alla competenza 2019) ed il 6,71 per cento dai residui dal Titolo 1 *Spese correnti* (euro 206.198,68, di cui 58.806,68 relativi ad esercizi precedenti ed euro 147.392,00 relativi alla competenza 2019, con una quota di pagamento del 64,10 per cento).

Analogamente ai residui attivi, anche i residui passivi registrano nel 2019, rispetto all'esercizio precedente, un aumento (31,92 per cento), passando da euro 2.329.533,24 ad euro 3.073.189,30. L'evoluzione dei residui passivi nei diversi esercizi è strettamente correlata alla capacità dell'Amministrazione di far fronte, nei tempi previsti, alle proprie obbligazioni.

L'Organo di revisione nel questionario ha attestato che il Comune ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'articolo 183, comma 8, del Tuel. L'Ente, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, decreto-legge n. 66 del 2014, ha allegato al rendiconto un prospetto recante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del d.lgs. n. 33 del 2013. Quest'ultimo, pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente - Pagamenti dell'Amministrazione*", è pari a 16,60 giorni.

A fine esercizio 2019 si rilevano residui, sia attivi sia passivi di importi significativi, tra l'altro, in aumento rispetto all'esercizio precedente, accompagnati da basse percentuali di riscossioni (26,21) e di pagamento (36,45).

In sede istruttoria sono state chieste delucidazioni in merito alla permanenza nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l'Ente ha rappresentato quanto segue: "*in merito alla gestione dei residui si evidenzia la corresponsione fra poste iscritte in parte entrata e poste iscritte in parte uscita, per opere delle quali erano presenti ormai fatture da saldare oppure erano prossimi gli incassi dei*

finanziamenti. Si conferma comunque l'impegno, da parte di questo ufficio, nel prestare maggiore attenzione all'applicazione dei principi di competenza finanziaria potenziata con la corretta alimentazione dei fondi pluriennali vincolati".

La Sezione, preso atto di quanto dichiarato dall'Ente, si riserva di verificare nei futuri esercizi l'evoluzione dei residui con particolare riferimento alla percentuale di formazione e alla capacità di smaltimento da parte dell'Ente, nonché alle reimputazioni agli anni successivi.

Occorre, inoltre, evidenziare che la difficoltà nel gestire gli incassi dei crediti pregressi è confermata dal mancato recupero dell'evasione tributaria che, in base alle informazioni riportate nel questionario al rendiconto, ha registrato, nell'esercizio in esame, a fronte di accertamenti per euro 57.559,00, riscossioni per euro 11.866,00, con una quota di riscossione del 20,62 per cento.

In sede istruttoria è stato chiesto di fornire informazioni su eventuali azioni che l'Ente ha intrapreso al fine di migliorare la riscossione.

Il Comune, in risposta, ha rappresentato quanto segue: *"riguardo all'evasione tributaria possiamo affermare che questo ente, porta avanti con costanza da anni un'attenta attività di accertamento delle principali imposte comunali ottenendo riscontri positivi in termini di mancanza di contenzioso e di adesione della popolazione all'evazione delle pratiche. Tuttavia gli incassi sui medesimi accertamenti confluivano su conti correnti postali per i quali la sottoscritta ha proceduto gradualmente alla chiusura e all'incasso, pertanto le somme sono giunte nelle casse dell'ente solo nel 2021. Ad ogni buon conto rilevo che l'attività svolta dall'ufficio tributi ha notificato fino agli anni d'imposta 2015 per l'IMU, per la TASI e la Tari, oltre all'emissione di avvisi di liquidazione per la sola Tari fino all'anno 2018".*

La Sezione, pur prendendo atto di quanto rappresentato, invita l'Ente a monitorare le misure messe in campo, adottando ogni eventuale correttivo necessario per migliorare concretamente ed effettivamente la propria capacità di riscossione, anche al fine di evitare che i propri crediti, col tempo, diventino inesigibili o di difficile esazione, con impatto diretto, peraltro, sulla quantificazione del FCDE e sull'accantonamento di somme che potrebbero essere utilizzate a favore della comunità amministrata. Un'efficiente e ordinata attività di riscossione consente, infatti, una maggiore disponibilità di risorse, utili ad erogare migliori e maggiori servizi alla comunità amministrata, garantendo, nel contempo, una più proficua programmazione finanziaria e delle attività da porre in essere (in questi termini, anche la Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 334/2019/PRSE).

7. Per quanto concerne i rapporti dell'Ente con le società partecipate, come disposto dall'articolo 20 del d.lgs. n. 175 del 2016 (*Testo unico delle società partecipate*), il Consiglio, con delibera n. 33 del 31 dicembre 2020, ha approvato il Piano di razionalizzazione periodica delle

partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019. La suddetta delibera è stata trasmessa alla Sezione a seguito di richiesta istruttoria.

Dalla ricognizione periodica si evince che il Comune detiene le seguenti partecipazioni: Azienda consortile acquedottistica (ACA) s.p.a. *in house providing* (quota di partecipazione 1,45 per cento), Ambiente s.p.a. (quota di partecipazione 1,40 per cento).

L'Ente detiene, altresì, per il tramite della società ACA s.p.a. *in house providing*, la partecipazione indiretta nella società Hydrowatt s.p.a.

L'Organo di revisione nel questionario segnala che si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati.

Sulla conciliazione dei rapporti creditori e debitori questa Sezione richiama la deliberazione della Sezione autonomie n. 23/SEZAUT/2018 in cui è precisato: *“Trattasi di un obbligo informativo che è parte integrante della relazione sulla gestione allegata al rendiconto - rientrando nella responsabilità dell'organo esecutivo dell'Ente territoriale illustrare gli esiti della verifica dei debiti e crediti reciproci con i propri Enti strumentali e società controllate/partecipate - fermo restando che l'obbligo di asseverazione deve ritenersi posto a carico degli organi di revisione sia degli Enti territoriali sia degli organismi controllati/partecipati, per garantire una piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori (deliberazione n. 2/SEZAUT/2016/QMIG). In caso di eventuali discordanze, motivate nella nota informativa, è lo stesso organo esecutivo dell'ente che deve assumere senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie, nell'ambito dei poteri di indirizzo e di controllo che sono intestati agli enti controllanti/partecipanti”.*

Al riguardo, inoltre, si rileva come l'evidenziata incertezza dei rapporti economico-finanziari tra l'Ente ed i suoi organismi partecipati si pone in contrasto con i principi di sana gestione sotto il profilo del rischio per gli equilibri di bilancio. La corretta rilevazione delle reciproche poste creditorie e debitorie risulta funzionale a salvaguardare gli equilibri finanziari posto che attenua il rischio di emersione di passività latenti, suscettibili di tradursi in un esborso finanziario.

8. Si rileva, infine, che il Comune ha provveduto, in data 16 luglio 2020, alla trasmissione a questa Sezione, dell'elenco delle spese di rappresentanza sostenute nel 2019, così come stabilito dall'art. 16, comma 26, del decreto-legge n. 138 del 2011. In sede istruttoria, non essendo presente sul sito istituzionale il regolamento sulle spese di rappresentanza, è stato chiesto all'Ente se fosse stato adottato. Con nota del 18 maggio il Comune ha dichiarato di non aver approvato alcun regolamento in materia. Al riguardo questa Sezione ritiene opportuno che l'Ente adotti uno specifico regolamento, in quanto tali spese, non essendo direttamente

collegate all'ordinaria attività gestionale dell'ente locale, possono sottrarre risorse diversamente destinabili a garantire migliori servizi al cittadino.

L'adozione di un regolamento in materia, data la natura facoltativa e non necessaria delle spese di rappresentanza, da considerarsi recessive rispetto ad altre spese della pubblica amministrazione, permette oltre all'osservanza dei principi di trasparenza e di imparzialità, una gestione amministrativa – contabile in linea con le norme adottate in precedenza, inserite nella più ampia programmazione dell'Ente, garantendo l'efficacia dell'attività ordinaria e un costante monitoraggio del livello della spesa.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità ed irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- a verificare periodicamente le singole tipologie di entrata non considerate nel calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità, adottando opportune azioni in merito al recupero delle stesse, con particolare riferimento al Titolo 3 *Entrate extratributarie*;
- ad effettuare la conciliazione dei rapporti creditori e debitori nei confronti degli organismi partecipati;
- a provvedere al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile volta a garantire, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio e all'Organo di revisione del Comune di Elice (PE).

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 31 agosto 2021.

L'Estensore
Giovanni GUIDA
f.to digitalmente

Il Presidente
Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIA